

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 763

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, CENTARO, CARUSO Antonino, PASTORE, CONTESTABILE, AGOGLIATI, IANNUZZI, MANUNZA, FEDERICI, FABBRI, PICCIONI, TREDESE, IOANNUCCI, BIANCONI, SALINI, SCARABOSIO, SCOTTI, GUASTI, MORRA, COSTA, MALAN, BOSchetto, GUZZANTI, FALCIER, SAMBIN, FAVARO, NOVI, CONSOLO, DELL’UTRI, BOBBIO Luigi, MUGNAI, BONGIORNO, DE RIGO, MAINARDI, TRAVAGLIA, CANTONI, PROVERA, BOLDI, CARRARA, CALDEROLI e D’IPPOLITO VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2001

---

Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge sottoposto alla vostra attenzione si propone di accentuare il carattere di specialità che contraddistingue la procedura in materia di separazione personale dei coniugi, specialità fino ad oggi limitata alla sola fase presidenziale.

L'obiettivo è quello di rendere più rapido e razionale lo svolgimento del processo, attesi i gravi e delicati interessi in gioco.

Tale fine è stato perseguito stabilendo i tempi massimi di fissazione dell'udienza presidenziale (entro novanta giorni dal deposito del ricorso), dell'udienza di trattazione (entro novanta giorni dall'udienza presidenziale) e della prima udienza di istruzione (entro novanta giorni dall'udienza di trattazione).

Inoltre si è concentrata in un'unica udienza l'attività di cui agli articoli 180 e 183 del codice di procedura civile, eliminando le disarmonie e sovrapposizioni oggi presenti nel passaggio dalla fase presidenziale a quella ordinaria.

Si è poi voluto colmare con precise disposizioni di legge le lacune procedurali oggi risolte secondo prassi difformi e spesso arbitrarie, modulando in modo puntuale l'attività del ricorrente e del resistente nella fase presidenziale, col massimo rispetto del principio del contraddittorio. A tale ultimo riguardo si consideri la previsione di uno stesso termine per entrambe le parti entro cui depositare memoria integrativa e comparsa di costituzione e risposta, onde consentire una parallela e paritaria articolazione delle posizioni di attore e convenuto.

Si è infine introdotto l'obbligo di produrre all'udienza presidenziale la denuncia fiscale, analogamente a quanto previsto dalla legge sul divorzio. Ciò in considerazione dell'importanza dei provvedimenti provvisori e urgenti, che vanno assunti solo dopo attento esame per il peso che essi rivestono anche nella fase successiva del processo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 706 del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 706. - *(Forma della domanda)*. - La domanda di separazione personale si propone al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti su cui la domanda è fondata. E' fatto obbligo al ricorrente di allegare la documentazione concernente l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui mancata produzione dovrà essere valutata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, secondo comma.

Al ricorso deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo della causa, che comporta la costituzione del ricorrente per tutta la durata del processo.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in Cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé.

Il decreto deve contenere:

1) la data dell'udienza presidenziale, che deve essere fissata entro novanta giorni dal deposito del ricorso;

2) un termine per il ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto al convenuto;

3) l'avvertimento al convenuto della facoltà di depositare memoria difensiva e documenti entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza presidenziale e che, decorso tale termine, il convenuto potrà svolgere a tale udienza solo difese orali e senza produzione documentale.

E' fatto comunque obbligo al convenuto di depositare all'udienza di comparizione personale l'ultima dichiarazione dei redditi, la cui violazione dovrà essere valutata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, secondo comma.

#### Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 707 del codice di procedura civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente muniti di difensore».

#### Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 708 del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente.

«Art. 708 - *(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)*. - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti provvisori ed urgenti.

L'ordinanza deve contenere:

1) i provvedimenti, anche d'ufficio, nell'interesse dei figli;

2) i provvedimenti, nei limiti delle domande delle parti, nell'interesse dei coniugi;

3) la nomina del giudice istruttore e la fissazione dell'udienza di trattazione davanti a questi, che si dovrà tenere entro e non oltre novanta giorni dall'udienza presidenziale;

4) la fissazione di un termine perentorio al ricorrente per il deposito di memoria integrativa delle domande, con i contenuti di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 3, 4 e 6. Nello stesso termine il convenuto potrà depositare una comparsa di costituzione e risposta, con il contenuto di cui all'articolo 167, primo comma, e a pena delle decadenze di cui all'articolo 167, secondo comma;

5) la fissazione di un ulteriore termine al ricorrente per il deposito di memoria di replica, contenente, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali o di chiamata in causa del terzo ai sensi dell'articolo 183, quando le une e le altre siano conseguenza delle domande e delle eccezioni del convenuto. Nella stessa memoria il ricorrente potrà, sempre a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni entro i limiti di cui all'articolo 183, quinto comma. Nello stesso termine, il convenuto potrà depositare una memoria contenente, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali o di chiamata in causa del terzo che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni del ricorrente. Nella stessa memoria il convenuto potrà, sempre a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni entro i limiti di cui all'articolo 183, quinto comma.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al presente articolo possono essere revocati e modificati dal giudice istruttore.

## Art. 4.

*(Introduzione degli articolo 709-bis e 709-ter nel codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 709-bis. - *(Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore)* - All'udienza il giudice istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio e pronunciata l'eventuale contumacia del convenuto non costituito, esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 183, primo, secondo e terzo comma.

Se richiesto dalle parti, concede:

1) un termine perentorio comune per il deposito di memoria istruttoria con indicazione di mezzi a prova diretta e documenti;

2) un termine perentorio per il deposito di memoria istruttoria di replica e prova contraria.

Art. 709-ter. - *(Prima udienza di istruzione davanti al giudice istruttore)*. - Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti e fissa, entro novanta giorni, l'udienza per l'assunzione dei mezzi istruttori.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre entro un termine perentorio assegnato dal giudice i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, ai sensi dell'articolo 184, comma terzo».



